



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Consulenza Legale e Documentazione

AREA 04 - SETTORE 03

Prot. N. 13455  
dal 24.12.2012

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0546129 16/07/2012  
Settore Consulenza Legale e Documentazione  
Rappresentato: A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale  
Classifica: 1.



PP 0120-01-00-2012

Oggetto: Art. 14 L.R. 27.01.2012, n.1 - interpretazione.

Al Capo di Gabinetto Presidente  
Giunta Regionale  
Via S. Lucia n. 81  
NAPOLI

Si riscontra la nota Prot. n. 10508/UDCP/Gab/Uff.V del 03.07.2012 con la quale è stata formulata la richiesta di parere in ordine alla "interpretazione di applicabilità dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2008, n. 12, come modificato dall'Art. 14 della L.R. 27.01.2012, ed, in particolare, all'enunciato relativo alla salvezza dei diritti acquisiti.

Si premette che la legge regionale n. 12/2008, così come modificata dalla L.R. n. 1/12, va inquadrata nell'ambito del fenomeno della successione tra enti pubblici, nonché nell'ambito più ampio degli eventi successivi in genere; il che presupporrebbe che la norma fosse seguita da una idonea regolamentazione, atteso peraltro la genericità del dettato normativo.

Ciò posto, il fenomeno della successione tra enti pubblici pone un triplice ordine di problemi:

In primo luogo l'individuazione degli elementi essenziali e degli aspetti caratteristici collegati alle varie forme che tale fenomeno può rivestire, con particolare riferimento alla successione attraverso procedure liquidatorie o alla successione generale per assorbimento.

In secondo luogo occorre stabilire se l'ordinamento positivo offra o meno principi in grado di indicare i sistemi di trapasso successorio da applicarsi al caso concreto nella ipotesi di silenzio legis, cioè nelle fattispecie non regolate in modo esplicito dal legislatore.

Infine, è necessario precisare con quali modalità giuridiche e tecniche avvengano i trasferimenti successivi tra enti pubblici, distinguendo tra

lu

9

successione in *universum jus* e successione a titolo particolare attraverso una eventuale procedura liquidatoria.

Nel caso che ci occupa, con la legge regionale n. 12/2008, sembrerebbe essersi realizzato un effetto "costitutivo-estintivo", contraddistinto dalla soppressione giuridica dell'ente e dal trapasso ad altro ente delle competenze e funzioni. In tal senso, pur essendo stata prevista una procedura di liquidazione (Art 20, punto 3), deve ritenersi che la successione si attui in "*universum ius*", con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso siano passati all'ente subentrante.

Avvalorata tale tesi la deroga introdotta dalla legge regionale n. 1/2012, che ha previsto appunto che i beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, ricadano nella titolarità dei comuni stessi. Con tale modifica infatti il legislatore è intervenuto al fine di sottrarre tali beni immobili al trasferimento, atteso che, allorquando un ente pubblico subentra ad un altro, nel *silentium legis*, tutto il patrimonio attivo e passivo dell'ente soppresso viene ad essere trasmesso all'ente che lo sostituisce, con la particolarità che in tale patrimonio rientrano non soltanto i beni e le situazioni caratterizzate da rilevanza economica, ma anche tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente stesso, di tal ch  si pu  affermare che quest'ultimo conserva l'identit  funzionale ed economica dell'ente soppresso assorbendolo nella sua struttura organizzativa.

Le nuove Comunit  montane pertanto, subentrate ope legis nel patrimonio delle Comunit  estinte, in virt  della modifica legislativa intervenuta nel 2012, dovranno trasferire, con le formalit  pubblicistiche del caso, gli immobili ricadenti nel territorio dei Comuni non inclusi nei nuovi ambiti, ai Comuni medesimi.

La norma prevede anche la salvezza dei diritti acquisiti su tali immobili; sembrerebbe che essendo intervenuto il trasferimento originario nel 2008, il legislatore abbia inteso preservare i diritti nel frattempo ( o anteriormente) acquisiti da terzi su tali beni, laddove gli stessi fossero stati alienati, ( ovvero ceduti in locazione o in comodato, ecc. ), al fine appunto di non pregiudicare tali diritti, con l'intento di evitare speculazioni e confusione in una materia intrisa di interessi pubblici e soggettivi.



Appare evidente che, in attuazione della norma, gli Amministratori e gli Organi dirigenziali dei Nuovi Enti dovranno agire secondo criteri di trasparenza e buon andamento, verificando caso per caso i presupposti, i titoli giuridici ed i relativi diritti, interessati dall'intervento legislativo.

Il Dirigente del Settore  
Avv. Massimo Lacatena



Il Coordinatore  
Avv. Maria D'Elia

